L. 23 dicembre 2005, n. 266 [(1)]**.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

---

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

---

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

---

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'*articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432*. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

6. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

7. [Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile] (2).

---

(2) Comma abrogato dal comma 626 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa, e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*.

---

9. Fermo quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004 (3).

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*. Vedi, anche, il comma 22-*bis* dell'*art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come modificato dal *comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, inoltre, i *commi 467 e 505 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006*.

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità [(4)].

(4) Comma così modificato dall'*art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*. Vedi, anche, il *comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 [(5)].

(5) Vedi, anche, il *comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

13. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto.

---

15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie [(6)].

---

(6) Per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 34 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. Per l'incremento del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 8, D.L. 2 luglio 2007, n. 81*. Vedi, anche, il *comma 904 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente [(7)].

---

(7) Per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 34 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro.

19. Il finanziamento annuale previsto dall'*articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, come rideterminato dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, dalla *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e dalla *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere dall'anno 2006.

20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle *C* ed *F* della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai

commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

---

21. Qualora nel corso dell'esercizio l'Ufficio centrale del bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell'attività non risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.

---

22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e

crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge n. 488 del 1999*, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

23. [In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal *decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio] (8).

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 34-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal *comma 694 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 89 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali.

24. [Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, in attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti] (9).

---

(9) Comma abrogato dal *comma 694 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

25. [Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili] (10).

---

(10) Comma abrogato dal *comma 694 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

26. [Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità (11)] (12).

---

(11) Con *D.M. 5 aprile 2006* (Gazz. Uff. 8 maggio 2006, n. 105) sono stati stabiliti le modalità e lo schema di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma.

(12) Comma abrogato dal *comma 694 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione (13).

---

(13) Comma così modificato dal *comma 1344 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

---

29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla

ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

---

30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del *decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 maggio 1989, n. 181*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.

---

31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005.

---

32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913 milioni di euro (14).

---

(14) Comma così modificato prima dall'*art. 3, D.L. 6 marzo 2006, n. 68* e poi dall'*art. 17, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato articolo 17, come modificato dalla relativa legge di conversione.

33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'*articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46*, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro (15). Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

(15) Per la riduzione dell'importo vedi il *comma 13 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento (16) del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

(16) Per la rideterminazione della percentuale vedi il *comma 13 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza

e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

---

37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

---

38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367*, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al *regio decreto n. 827 del 1924*, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto dell'importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169*; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti [(17)].

---

(17) Periodo aggiunto dall'*art. 4-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto per il credito sportivo costituito ai sensi dell'*articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50*, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

---

42. Nella tabella *A*, parte III, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, al numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;». L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'*articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836*.

44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *c*), della *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [(18)].

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 dicembre 2006*.

45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la *legge 29 ottobre 1984, n. 720*. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di

cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea [(19)].

---

(19) Sull'applicabilità del limite alle riassegnazioni di cui al presente comma vedi l'*art. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81*. Vedi, anche, l'*art. 10, D.L. 28 agosto 2006, n. 253* e il *comma 1238 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

47. All'*articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2006.

---

48. Le somme di cui all'*articolo 2, commi 1 e 2, del D.M. 29 novembre 2002* del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 ottobre 2002, n. 246*, nonché le somme di cui all'*articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

---

49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.

50. Ferma restando la disposizione di cui all'*articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano l'integrità legale del contenuto, la marca temporale e l'identità dell'ente certificatore che presidia il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie su supporto cartaceo dei documenti di cui al presente comma, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio [(20)].

(20) Comma così modificato dall'*art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'*articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261*, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'*articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384*.

---

53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'*articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212*.

---

54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) in ragione della carica rivestita [(21)].

---

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 157 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali.

---

55. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.

---

56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (22).

---

(22) Vedi, anche, il *comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

---

58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 (23).

---

(23) Vedi, anche, l'*art. 29, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e il *comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.

---

60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonché agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

---

61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari [(24)].

---

(24) Vedi, anche, il *comma 505 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

---

63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

---

64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

---

65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel

rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive [(25)].

---

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 26 gennaio 2006*, la *Del. 10 gennaio 2007*, la *Del.COVIP 30 gennaio 2007* e le due *Del. 24 gennaio 2008*.

---

66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera [(26)].

---

(26) Le misure e le modalità della contribuzione di cui al presente comma sono state stabilite, per l'anno 2006, con *Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2006, n. 110/06/CONS*, per l'anno 2007, con *Del.Aut.gar.com. 29 novembre 2006, n. 696/06/CONS* e, per l'anno 2008, con *Del.Aut.gar.com. 21 novembre 2007, n. 604/07/CONS*.

---

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei

contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione] (27) (28).

---

(27) Periodo abrogato dall'*art. 25, D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162*.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 26 gennaio 2006*, la *Del. 10 gennaio 2007* e la *Del. 24 gennaio 2008*.

---

68. All'*articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, nel primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono soppressi. L'*articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, è abrogato. [L'articolo 2, comma 38, lettera *b*), e il comma 39 della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, sono abrogati] (29).

---

(29) Periodo soppresso dall'*art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era contenuta nell'*art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6*, non convertito in legge.

68-*bis*. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e

del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'*articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, è abrogato (30).

---

(30) Comma aggiunto dall'*art. 39-quinquies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il comma 68-*bis* era stato aggiunto anche dall'*art. 2, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6*, non convertito in legge. Con *Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2007, n. 143/07* (Gazz. Uff. 16 luglio 2007, n. 163) sono state definite le modalità di contribuzione agli oneri previste dal presente comma.

---

69. Dopo il *comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

---

70. [All'articolo 32, comma 2-*bis*, della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille»] (31).

---

(31) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

---

71. [Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'*articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici] (32).

---

(32) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

---

72. Il *comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

---

73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

---

74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello

Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;

b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;

c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento [(33)].

---

(33) Comma così modificato dal *comma 1232 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

75. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.

---

76. Restano invariate le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni.

---

77. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali

di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'*articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.

---

78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'*articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili (34);

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea [(35)].

---

(34) Vedi, anche, il comma 133 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(35) Vedi, anche, l'*art. 30, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4* e il *comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

79. Infrastrutture Spa è fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

---

80. L'atto costitutivo della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.

81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente garantiti dallo Stato.

82. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall' articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

84. Sono concessi, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta

capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale [(36)].

---

(36) Comma così sostituito dal *comma 975 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

85. All'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».

---

86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.

---

87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le

quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86 (37).

---

(37) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 luglio 2007*.

---

88. All'*articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, è aggiunto il seguente comma:

«6-*ter*. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono procedere all'ottenimento di documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: *a*) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; *b*) quando l'opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; *c*) denuncia in catasto dell'immobile e documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; *d*) attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base all'*Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In nessun

caso la dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella sopra indicata» (38).

---

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 14-25 gennaio 2008, n. 9 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 5, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (39).

---

(39) Comma così sostituito dal *comma 486 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 aprile 2007*.

---

90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (40).

---

(40) Comma così sostituito dal *comma 486 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

91. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli

articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della *legge 27 ottobre 1988, n. 482*, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi (41).

---

(41) Comma così sostituito dal *comma 486 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

92. Per il finanziamento degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78 (42).

---

(42) Vedi, anche, il *comma 888 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 261 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.

94. All'*articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive [(43)].

(43) Vedi, anche, il *comma 181 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

---

98. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in euro 29 milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008.

---

99. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'*International Finance Facility for Immunization* (IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per l'anno 2006, ad euro 6 milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall'anno 2008.

---

100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992*. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32*, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, è

autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'*articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 marzo 1998, n. 61*, e 2 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente. Per l'anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise [(44)].

---

(44) Comma così modificato 39-*tricies*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si è provveduto con *O.P.C.M. 25 luglio 2006, n. 3534* (Gazz. Uff. 3 agosto 2006, n. 179).

---

101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

---

102. Il *comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102*, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».

---

103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della *direttiva 91/542/CEE*, riga B, recepita con *D.M. 23 marzo 1992* del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111 (45).

---

(45) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 396 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 169 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

104. Per gli interventi previsti dall'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *c*), della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, relativi all'anno 2005, è autorizzato il rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.

---

105. Per gli interventi previsti dall'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera *b*), della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro [(46)].

---

(46) Comma così modificato dal *comma 115 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

---

106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, introdotto dall'*articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342*, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006 [(47)].

---

(47) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 397 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 170 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

---

108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla *legge 1° marzo 2005, n. 32*, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo [(48)].

---

(48) Vedi, anche, i *commi 916 e da 918 a 920 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, il *comma 8 dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300* e il *comma 226 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227*.

---

109. All'articolo 6 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi».

---

110. All'articolo 3, comma 2-*ter*, primo periodo, del *decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

---

111. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del *decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*, come da ultimo modificato dall'*articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

112. La lettera *e*) del *comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è abrogata.

113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111 si provvede:

a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere versate, nell'anno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato;

b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

114. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, convertito dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*. Per le stesse finalità è

corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.

---

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d*) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'*articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al *comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei

comuni della provincia di Udine, di cui al *comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

---

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

---

117. All'*articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

---

118. All'*articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

---

119. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'*articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al *comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006 [49].

(49) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il *comma 392 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'*articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

121-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura [50].

(50) Comma aggiunto dal *comma 19 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 20 dello stesso art. 35.

121-*ter*. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione [(51)].

---

(51) Comma aggiunto dal comma 35-*quater* dell'*art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

122. All'*articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

---

123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

---

124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

---

125. All'*articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

---

126. Il termine previsto dall'*articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166*, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'*articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 (52).

---

(52) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 8-*ter* dell'*art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

127. All'*articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207*, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

---

128. La disposizione di cui al comma 11-*bis* dell'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*.

---

129. Le disposizioni di cui al *comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

---

130. Nella *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, all'articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:

«430-*bis*. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».

---

131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'articolo 4, comma 1, lettere *c*) e *d*), del *decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344*, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta [(53)].

---

(53) Comma così modificato dall'*art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*.

---

132. All'*articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno»; al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'interno nonché»;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L'Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;

f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1;

osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».

---

133. All'articolo 7, comma 2-*bis*, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta».

---

134. All'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

---

135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al *D.M. 8 agosto 2003* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di

quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

---

136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

---

137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. L'*articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121*, è abrogato (54).

---

(54) Comma prima sostituito dall'*art. 3-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal *comma 223 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

138. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'*articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, le

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (55).

---

(55) Periodo così sostituito dall'art. 39-*sexies decies*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

---

140. Per gli stessi fini di cui al comma 138 (56):

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media *pro capite* inferiore a quella media *pro capite* della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei

pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media *pro capite* sono così individuate:

1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 153,87 euro;

2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 176,47 euro;

3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 102,03 euro;

4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media *pro capite* pari a 113,24 euro;

5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 589,89 euro;

6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 617,49 euro;

7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 662,74 euro;

8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 768,37 euro;

9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 854,59 euro;

10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 1.194,38 euro;

11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media *pro capite* pari a 1.167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

(56) Alinea così sostituito dall'art. 39-*sexies decies*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

---

142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* (57);

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194*;

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei

limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

---

(57) Vedi, anche, il comma 8-*septies* dell'*art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* [58];

b) spese derivanti da concessioni di crediti;

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

---

(58) Vedi, anche, il comma 8-*septies* dell'*art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da

corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.

---

145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

---

146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*.

---

147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno [(59)].

---

(59) Periodo aggiunto dall'*art. 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese

correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

---

149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

---

150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32, e 37, della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*. All'*articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004*, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» (60).

---

(60) Comma così modificato dal *comma 701 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

151. Al *comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, le parole: «1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006».

Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.

---

152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, già confermate, per l'anno 2004, dall'*articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e, per l'anno 2005, dall'*articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono prorogate per l'anno 2006.

---

153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'*articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* (61).

---

(61) Vedi, anche, il *comma 696 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'*articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 (62).

---

(62) Vedi, anche, il *comma 696 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006 (63).

(63) Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2006 dall'*art. 1, D.M. 27 marzo 2006* (Gazz. Uff. 30 marzo 2006, n. 75).

156. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*.

157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'*articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'*articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.

---

160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni territoriali, ai sensi dell'*articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

---

161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'*articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi costituzionali.

---

162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

---

163. All'*articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli *articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*».

---

164. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

---

165. Al *comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».

---

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (64) (65).

---

(64) Con *Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006* (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con *Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006* (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166, S.O.), con *Del.C.C. 19 marzo 2007, n. 2/AUT/2007* (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82, S.O.) e con *Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007* (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con *Comunicato 3 luglio 2007* (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152), sono state emanate le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'*art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

---

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione (66) (67).

---

(66) Con *Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006* (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con *Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006* (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166, S.O.) e con *Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007* (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con *Comunicato 3 luglio 2007* (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152), sono state emanate le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(67) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'*art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

---

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (68).

---

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'*art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

---

169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e statistiche, nonché, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando [(69)].

---

(69) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'*art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

---

170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti [(70)].

---

(70) Con *Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 7/AUT/2006* (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.) e con *Del.C.C. 18 aprile 2007, n. 4/AUT/2007* (Gazz. Uff. 14 maggio 2007, n. 110) sono state emanate le linee guida per i collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

---

171. All'*articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».

---

172. All'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, dopo le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,».

---

173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

---

174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al *regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038*, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

---

175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area C in possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

---

176. Ai fini di quanto disposto dall'*articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'*articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e dall'*articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

---

177. Le risorse previste dall'*articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e dall'*articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*.

---

178. In deroga a quanto stabilito dall'*articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi

dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 182.

---

179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (71).

---

(71) I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono stati definiti con *D.M. 18 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 8 novembre 2006, n. 260).

---

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

---

181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*.

---

182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'*articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

---

183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'*articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (72).

---

(72) Per l'incremento delle risorse previste dal presente comma vedi il *comma 546 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195* (73).

---

(73) Per l'incremento delle risorse previste dal presente comma vedi il *comma 549 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*.

186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'*articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (74).

(74) Comma così modificato dal *comma 538 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Per la riduzione del limite previsto dal presente comma vedi il *comma 80 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

---

189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'*articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-*ter*, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.

---

190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

---

191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

192. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a 197 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento

dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

---

196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

---

197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

---

198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'*articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni [(75)].

---

(75) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 [(76)].

---

(76) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale [(77)].

---

(77) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, e delle altre disposizioni normative vigenti [78].

---

(78) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'*articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* [79].

---

(79) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-17 maggio 2007, n. 169 (Gazz. Uff. 23 maggio 2007, n. 20 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma. Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'*articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Gli effetti di tali disposizioni nonché di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'*articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'*articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311* [80].

---

(80) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera *b*) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198 (81).

---

(81) Gli attuali commi 204, 204-*bis* e 204-*ter* così sostituiscono l'originario comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

204- bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera *a*) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (82).

(82) Gli attuali commi 204, 204-*bis* e 204-*ter* così sostituiscono l'originario comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

204-*ter*. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-*bis*, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005 (83).

---

(83) Gli attuali commi 204, 204-*bis* e 204-*ter* così sostituiscono l'originario comma 204 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi (84).

---

(84) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (85).

---

(85) Vedi, anche, i *commi 557 e 565 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

207. [L'*articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione] (86).

---

(86) Comma abrogato dall'*art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

209. L'*articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97*, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di

presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

---

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

---

212. L'*articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, così come interpretato dall'*articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

---

213. L'indennità di trasferta di cui all'*articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417*, e all'*articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513*, l'indennità supplementare prevista dal primo e *secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836*, nonché l'indennità di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320*, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica [(87)].

---

(87) Comma così modificato dall'art. 39-*undetrices*, D.L. 30 dicembre 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

213-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali (88).

---

(88) Comma aggiunto dall'art. 39-*undetricies*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal *comma 9 dell'art. 36-bis*, *D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dai *commi 532 e 600 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo *decreto legislativo n. 165 del 2001*, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa .

---

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla *legge 29 marzo 2001, n. 86*, all'*articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97*, e successive modificazioni, e all'*articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133*, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, che si reca in missione o

viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il *quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836* (89).

---

(89) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 95 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 468 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

217. L'*articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941*, e successive modificazioni, è abrogato.

---

218. Il *comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge (90).

---

(90) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.

219. All'articolo 68 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato» [(91)].

(91) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

220. Sono abrogati gli *articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686*, nonché la *legge 1° novembre 1957, n. 1140*, la *legge 27 luglio 1962, n. 1116*, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse [(92)].

(92) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale [(93)].

(93) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il *comma 555 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

222. Alla *legge 22 luglio 1961, n. 628*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».

223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

224. Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'*articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260*, come sostituito dall'*articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90*, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'*articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal

terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico.

---

226. L'*articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.

---

227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

---

228. [Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento] (94).

(94) Comma abrogato dal *comma 539 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

229. [I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità] (95).

(95) Comma abrogato dal *comma 539 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

230. All'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (96) (97).

(96) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione.

(97) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 184 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; inoltre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

---

232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento (98) (99).

---

(98) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 184 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe; inoltre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

---

233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello [100].

---

(100) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 giugno 2007, n. 183 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione; inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione.

---

234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

---

235. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006 [101].

---

(101) Comma così modificato prima dal *comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'*art. 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78*. Vedi, anche, gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

---

236. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del *decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 marzo 2005, n. 37*, le parole: «, per l'anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2005».

---

237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'*articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'*articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni [(102)].

(102) Vedi, anche, il *comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro [(103)].

(103) Vedi, anche, il *comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'*articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti [(104)].

(104) Vedi, anche, il *comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

240. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del CNIPA [(105)].

---

(105) Vedi, anche, il *comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ENPALS [(106)].

---

(106) Vedi, anche, il *comma 521 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della *legge 5 aprile 1985, n. 124*, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005 [(107)].

---

(107) Vedi, anche, i *commi 521 e 1077 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'*articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006 (108).

---

(108) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il *comma 528 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'*articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono prorogati al 31 dicembre 2006 (109).

---

(109) Per l'ulteriore proroga dei comandi di cui al presente comma vedi il comma 6-*quater* dell'*art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

245. Per la proroga delle attività di cui all'*articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

---

246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze (110).

(110) Vedi, anche, il *D.P.R. 28 aprile 2006*.

247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-*bis* del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al *comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze (111).

(111) Per la ripartizione del contingente di personale di cui al presente comma vedi il *D.P.C.M. 21 febbraio 2007*.

248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e secondo le modalità previste dal comma

250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253 [(112)].

---

(112) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 21 febbraio 2007*.

---

250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

---

251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

---

252. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni non possono

avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 247.

---

253. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 252.

---

254. All'*articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «L'Alto Commissario» sono inserite le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,»;

b) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

---

255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

---

256. All'*articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la lettera *c*), sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla *legge 11 gennaio 1979, n. 12*, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera *c-bis*), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

257. A valere sul fondo di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso *articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004*, e successive modificazioni.

---

258. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, le parole: «300.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

---

259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all'*articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato».

---

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:

a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

---

261. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'*articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334*, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere funzionale si provvede:

a) mediante l'affidamento, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-*quater*, comma 6, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, e successive modificazioni;

b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto *decreto legislativo n. 334 del 2000*.

---

262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro per l'anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti di cui all'*articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

---

263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della *legge 9 marzo 1989, n. 88*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

---

264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera *a*), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera *b*).

---

265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera *a*), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

---

266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e

sordomuti di cui all'*articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la gestione di cui al numero 1) della lettera *a*), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'*articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'*articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998*, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

---

267. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, è soppresso.

---

268. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalla *legge 26 aprile 1982, n. 214*, e dalla *legge 28 marzo 1991, n. 105*. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del *primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214*, e del *comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105*.

---

269. All'*articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1° gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi interessi»;

b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008»;

c) la Tabella *A* è sostituita dalla seguente:

«TABELLA *A*

(*prevista dall'articolo 8, comma 2*)

2008 0,19 punti percentuali;

2009 0,21 punti percentuali;

2010 0,23 punti percentuali;

2011 0,25 punti percentuali;

2012 0,26 punti percentuali;

2013 0,27 punti percentuali;

dal 2014 0,28 punti percentuali».

---

270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del *decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, è rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per l'anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di euro.

---

271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

---

272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma [(113)].

---

(113) Con *D.M. 17 marzo 2006* (Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69) sono state stabilite le modalità di erogazione dei benefici previsti dal presente comma.

---

273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'*articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, e al *comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'*articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme (114).

---

(114) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 agosto 2007*.

---

274. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

---

275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'*articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono ricompresi i seguenti:

a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo

2005, accordi attuativi dell'articolo 59, lettera *B* - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della tessera sanitaria di cui all'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59, lettera *B*, comma 11, per la corresponsione dell'indennità forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;

b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il *D.M. 22 gennaio 1993* del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

---

276. All'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata.

8-*ter*. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;

8-*quater*. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'*articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

8-*quinquies*. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti» (115).

---

(115) La Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 240 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 276, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'*art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, all'*art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474*, e agli *artt. 2 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

277. All'*articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte» (116).

---

(116) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 193 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, sollevata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

---

278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'*articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo (117).

---

(117) Comma così modificato dal *comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Per l'ulteriore incremento del livello complessivo della spesa di cui al presente comma vedi i *commi 13 e 14 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. I criteri per il riparto della spesa prevista dal presente comma sono stati definiti con *D.M. 26 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 31), modificato dal *D.M. 2 novembre 2007* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2007, n. 285).

279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006. L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.

280. L'accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera *a*), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli standard di cui all'*articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui all'*articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per le

prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a*), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (118).

---

(118) Con *D.M. 22 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97) si è provveduto alla ripartizione, su base regionale, dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Vedi, anche, il *Provv. 28 marzo 2006, n. 2555* e la *Del.Senato 19 luglio 2006*.

---

281. L'accesso al concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell'anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002 (119).

(119) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 162 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*».

283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è

altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006 (120).

---

(120) Vedi, anche, gli *articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86*.

---

284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'*articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.

---

285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonché agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 (121).

---

(121) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

---

287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

---

288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'*articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37*, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'*articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, del sistema di garanzia di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, del sistema di monitoraggio configurato dall'*articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS [(122)].

(122) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 giugno 2006*.

289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività [(123)].

(123) Comma così modificato dal *comma 798 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'*articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto

pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie [124].

---

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 121 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 291, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.

---

292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) con le procedure di cui all'*articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno [125];

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al *D.M. 27 agosto 1999, n. 332* del Ministro della sanità, e dal citato *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

---

(125) Lettera così sostituita dal *comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

293. Per le finalità di cui al comma 292, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del

Piano sanitario nazionale di cui all'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.

---

294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

294-*bis*. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri (126).

---

(126) Comma aggiunto dal *comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

295. All'*articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b*) e *c*), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Le entrate di cui all'*articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541*, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'*articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178*, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».

---

296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 295 (127).

---

(127) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 dicembre 2006*.

---

297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera *c*), e 10, comma 2, lettera *a*), capoverso *iii*), del regolamento di cui al *D.M. 20 settembre 2004, n. 245* del Ministro della salute. Ai fini del coordinamento del monitoraggio sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione mensile (128).

---

(128) Comma così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

---

298. Al *comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

---

299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'*articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

---

300. Al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

b) all'articolo 39:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre

anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della *legge 8 agosto 1995, n. 335*, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*»;

d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'*articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*, e dall'*articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90*, convertito dalla *legge 8 maggio 2001, n. 188*, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007»;

e) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-*bis*, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257*».

---

301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla

programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.

---

302. Per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere nazionale per l'anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.

---

303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, nonché l'individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.

---

304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute [(129)].

---

(129) All'individuazione dei soggetti di cui al presente comma si è provveduto con *D.M. 23 febbraio 2006* (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 68).

Successivamente, il suddetto decreto è stato revocato dall'*art. 1, D.M. 21 luglio 2006* (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183).

---

305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonché sulla salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.

---

306. Il *comma 467 dell'articolo 1* della *legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è abrogato.

---

307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del *decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 luglio 2005, n. 149*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

---

308. Per consentire all'ASSR di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il

programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

309. [Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle liste di attesa, agli organi dell'Agenzia, di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115*, e successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l'*articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145*] (130).

---

(130) Comma abrogato dal *comma 162 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

---

310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi (131).

---

(131) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 1*, *L. 3 agosto 2007, n. 120*.

---

311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni (132).

---

(132) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e successive modificazioni». Con *D.M. 12 maggio 2006* (Gazz. Uff. 5 luglio 2006, n. 154), con *D.M. 12 aprile 2007* (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170) e con *D.M. 2 agosto 2007* (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 259) si è provveduto alla ricognizione delle risorse previste dal presente comma.

---

312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero

della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi [(133)].

---

(133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto, per la regione Liguria, con *D.M. 12 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 14 febbraio 2007, n. 37); per la regione Veneto, con *D.M. 17 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38); per la regione Basilicata, con *D.M. 17 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 16 febbraio 2007, n. 39); per la regione Piemonte, con *D.M. 12 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40); per la regione Marche, con *D.M. 12 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 19 febbraio 2007, n. 41); per la regione Lazio, con *D.M. 4 ottobre 2006* (Gazz. Uff. 20 febbraio 2007, n. 42); per la regione Puglia, con *D.M. 15 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62); per la regione Friuli-Venezia Giulia, con *D.M. 15 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 15 marzo 2007, n. 62); per la regione Siciliana con *D.M. 10 aprile 2007* (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 164); per la regione Campania, con *D.M. 10 aprile 2007* (Gazz. Uff. 17 luglio 2007, n. 164).

---

313. Per l'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, in materia di incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato dal comma 2, lettera *f*), del medesimo articolo, con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium price) [(134)].

---

(134) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 maggio 2007*.

---

314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il dettaglio di tutti i parametri e degli specifici

indicatori; valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento delle procedure in cui l'Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell'Unione europea; valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i prodotti finiti.

---

315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante dagli investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell'accordo, nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall'attuazione degli interventi programmati.

---

316. Per le medesime finalità, l'intesa resa ai sensi delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera *f*), dell'*articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, fino ad un ammontare complessivo per l'anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c*), della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è corrispondentemente ridotta.

---

317. All'articolo 58, comma 2, lettera *f*), secondo periodo, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, le parole da: «con decreto del Ministro della salute»

fino a: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.

---

318. [Il contributo di cui alla *legge 23 settembre 1993, n. 379*, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge] (135).

---

(135) Comma abrogato dal comma 466 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A*) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 320.

---

320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'*articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000* è ridotta del 5 per cento e, a decorrere dall'anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato *A*), le cui specifiche tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000* e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma (136).

(136) Vedi, anche, i *commi 52 e 53 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli *articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, si provvede nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il fondo di garanzia di cui all'articolo 13 dello stesso *decreto legislativo n. 56 del 2000* è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è commisurata allo 0,9 per cento dall'anno 2004.

322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006 (137) (138).

(137) Il piano graduale per la corresponsione delle somme di cui al presente comma è stato definito con *D.M. 9 novembre 2006* (Gazz. Uff. 23 novembre 2006, n. 273).

(138) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 194 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione; inoltre ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, sollevate in riferimento all'art. 119 della Costituzione.

323. [Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'*articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000* si tiene conto, dall'anno

2006, delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6 dello stesso *decreto legislativo n. 56 del 2000*] (139). Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.

---

(139) Periodo soppresso da *comma 674 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

324. All'*articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

---

325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo l'articolo 102, è inserito il seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate*). - 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n*) e *ii*), del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, di attuazione della *direttiva 98/30/CE* relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'*articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, di attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166, e alla Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con Del.Aut.en.el. e gas 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».

3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102.

8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».

326. Nell'*articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile».

327. Le disposizioni dell'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-*bis* che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 11-*quater* del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*.

329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.

331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'*articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993* del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate

secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa [(140)].

---

(140) Vedi, anche, i *commi 1287, 1288 e 1289 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006.

---

335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni [(141)].

---

(141) Vedi, anche, il *comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 201 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

336. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

a) siano di età non superiore a 35 anni;

b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;

c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* [142].

---

(142) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

---

337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'*articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente [143].

---

(143) A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il *comma 2 dell'art. 20, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della disposizione di cui al presente comma vedi l'*art. 31, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*.

---

338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla *legge 20 maggio 1985, n. 222*.

339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera *a*). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo (144).

(144) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 20 gennaio 2006*.

341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 (145).

(145) Vedi, anche, il *comma 1243 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

---

343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

---

344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

---

345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso

regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti (146).

---

(146) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116*.

---

346. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, trova applicazione il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del *decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa *legge n. 80 del 2005*»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

---

347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, del *decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'*articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP (147).

---

(147) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 marzo 2007, n. 45*.

---

348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (148).

---

(148) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 27 aprile 2006*.

349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'*articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269*, come rideterminato dall'*articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006 (149).

(149) Le risorse del Fondo istituito dal presente comma sono state ripartite con *D.M. 29 marzo 2007* (Gazz. Uff. 23 maggio 2007, n. 118).

351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al *D.M. 28 dicembre 1995* del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

352. Nella tabella di cui all'allegato *B* annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-*ter* è aggiunto il seguente:

«27-*quater*. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

---

353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'*articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali (150).

---

(150) Con *D.P.C.M. 8 maggio 2007* (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 135) sono stati individuati i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente comma.

---

354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.

---

355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, la lettera *c*) è abrogata. All'*articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*,

convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, il comma 8 è abrogato.

---

356. All'articolo 38-*quater*, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le seguenti: «, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale».

---

357. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

---

358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.

---

359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario [(151)].

(151) La Corte costituzionale, con sentenza 6-18 giugno 2007, n. 201 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni.

360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della *legge 5 agosto 1978, n. 468*.

361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'*articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito

dall'*articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'*articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297*, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'*articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845*.

---

363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall'*articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, il termine di versamento di cui al secondo periodo del *comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006.

---

364. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

---

366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali (152).

---

(152) Comma così modificato dal *comma 889 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate.

---

367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.

---

368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle

disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal

presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero [(153)];

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione [(154)];

3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla *legge 30 aprile 1999, n. 130*, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al *comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (155).

---

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che le modalità applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-11 maggio 2007, n. 165 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

---

369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*,

nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla *legge 21 febbraio 1989, n. 83* [156].

---

(156) Comma così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

---

370. Al *comma 3 dell'articolo 23* del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*».

---

371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

371-*bis*. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto [157].

---

(157) Comma aggiunto dal *comma 890 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

371-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-*bis* ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372 (158).

---

(158) Comma aggiunto dal *comma 890 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-*ter* non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (159).

---

(159) Comma così modificato dal *comma 891 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del *decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, è prorogata al 31 dicembre 2008 (160).

---

(160) Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma vedi il *comma 906 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

374. Il *comma 8 dell'articolo 44* del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'*articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-*bis* e 8-*ter* non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate [(161)].

---

(161) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2007*.

---

376. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

---

377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

---

378. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

---

379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g*), prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e»;

b) alla lettera *h*), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e prodotti finanziari».

---

380. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398*, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».

---

381. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell' articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell' articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti,

individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all' articolo 2441 del codice civile.

---

382. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

---

383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

---

384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474*, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. A seguito delle modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei commi da 381 a 383 cessa di avere effetto l'*articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474* (162).

(162) Comma così modificato dall'*art. 7, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229*.

385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, dell'*articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della *legge 7 marzo 1996, n. 108*, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'*articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996*.

386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

387. L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio,

riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

---

388. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-*bis*. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

---

389. All'articolo 7-*bis*, comma 4, della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».

---

390. [L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della *legge 8 agosto 1991, n. 264*, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo] [(163)].

(163) Comma abrogato dall'*art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

391. [Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390] (164).

---

(164) Comma abrogato dall'*art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

392. All'*articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

---

393. Dopo il comma 3-*bis* dell'*articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-*bis*, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-*quater*. Durante i periodi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al *regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969* del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-*quinquies*.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-*sexies*. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera *c*), del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-*septies*. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».

---

394. Al comma 3-*bis* dell'*articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

---

395. Al *comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

---

396. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

---

397. All'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».

398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma [(165)].

(165) I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stati stabiliti con *D.M. 7 aprile 2006* (Gazz. Uff. 12 giugno 2006, n. 134).

399. Al testo unico di cui al *regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente

provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

---

401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 1996, n. 532*, e dall'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2005, n. 244*.

---

402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del *decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

---

403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a

quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

---

404. I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

---

405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 1991, n. 48*, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

---

406. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'*articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38*, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

---

407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 18*

maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

408. Al *comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f*), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

---

409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: *a*) la classificazione dei dispositivi prevista dal *comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal *comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002*. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; *b*) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera *b*), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera *a*) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; *c*) le aziende che producono o commercializzano in Italia

dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al *D.M. 23 aprile 2004* del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; *d*) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera *c*) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a*), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore; *e*) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-*bis* dell'*articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'*articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332*, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al *comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997* e al *comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000*. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a*) (166).

---

(166) Comma così modificato dal *comma 825 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il *comma 318 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*. La classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) è stata approvata con *D.M. 20 febbraio 2007* (Gazz.Uff. 16 marzo 2007, n. 63, S.O.). I criteri per l'individuazione di un «unico dispositivo», ai fini del pagamento della tariffa a favore del Ministero della salute, sono stati individuati con *D.M. 20 marzo 2007* (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95).

---

410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'*articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, come da ultimo modificato dall'*articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» (167).

(167) Comma così modificato dall'*art. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 136*. Vedi, anche, il *comma 12 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il *comma 1190 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'*articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'*articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

---

412. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera *c*), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

---

413. Al comma 8 dell'articolo 10-*ter* del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo le parole: «*legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'*articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002* e».

---

414. Al comma 132-*ter* dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, introdotto dall'articolo 10-*ter*, comma 11, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

---

415. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'*articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni.

---

416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

---

417. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del *decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 aprile 2005, n. 71*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli *articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

---

418. All'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del *decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all' articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall' articolo 2545-septies del codice civile».

---

419. All'*articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

---

420. All'*articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria,»;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

---

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000

tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

---

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, come modificato dal *comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione (168).

---

(168) Comma così modificato dal comma 378 dall'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442* (169).

---

(169) Comma prima modificato dal *comma 11 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal *comma 369 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* ed infine così modificato dal *comma 178 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

424. Al *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, all'articolo 11-*quinquiesdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli »;

b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;

c) il comma 5 è abrogato.

---

425. L'articolo 12, comma 2, lettera *d*), del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169*, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169*, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

---

426. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle

produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

---

427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'*articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 aprile 2005, n. 71*.

---

428. All'articolo 1-*quinquies*, comma 1, del *decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*, le parole: «anche per gli interventi di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».

---

429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'*articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328* (170).

---

(170) Comma così modificato dal *comma 1269 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'*articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'*articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'*articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e all'*articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311*. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289* (171).

---

(171) Comma così modificato dall'art. 39-*vicies ter*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con *D.Dirett. 9 maggio 2006* (Gazz. Uff. 25 maggio 2006, n. 120) sono stati individuati i criteri per la stipula di nuove convenzioni con i comuni ed è stata disposta l'assegnazione delle risorse indicate nel presente comma.

---

431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

---

432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al *decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico (172).

---

(172) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 ottobre 2006*.

---

433. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della *legge 1° giugno 2002, n. 120*, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

---

434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione

d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

---

435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'*articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426*, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al *D.M. 14 ottobre 2003* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

---

436. L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

---

437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

---

438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

---

439. [Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla *direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004* del Parlamento europeo e del Consiglio, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata *direttiva 2004/35/CE* a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell' articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata *direttiva 2004/35/CE*] [(173)].

---

(173) Comma abrogato dall'*art. 318, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

---

440. [La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata *direttiva 2004/35/CE* e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso] [(174)].

---

(174) Comma abrogato dall'*art. 318*, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

---

441. [Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*] [(175)].

---

(175) Comma abrogato dall'*art. 318*, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

---

442. [Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471] [(176)].

---

(176) Comma abrogato dall'*art. 318*, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

---

443. [Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza] [(177)].

---

(177) Comma abrogato dall'*art. 318*, *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

---

444. L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

---

445. All'articolo 1-*bis*, comma 5, del *decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 ottobre 2004, n. 257*, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

---

446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-*bis*, comma, 5, del *decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 ottobre 2004, n. 257*.

---

447. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli *articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 febbraio 1995, n. 35*, e successive modificazioni.

---

448. Ai fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.

449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

450. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del *decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, come rimodulate dall'*articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'*articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

452. Al comma 5-*bis* dell'*articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, introdotto dall'articolo 6-*ter* del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'*articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e all'*articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa regione.

454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-*bis*, della *legge 7 agosto 1990, n. 250*. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento (178).

(178) Vedi, anche, il *comma 1246 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai *commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo (179).

(179) Comma così modificato dal *comma 129 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

---

456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'*articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere *f*) e *h*) sono abrogate;

b) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

c) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «della *legge 5 agosto 1981, n. 416*» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

---

457. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), della *legge 7 agosto 1990, n. 250*, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

---

458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della *legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici (180).

---

(180) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il *comma 130 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

---

459. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'*articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-*bis*.

---

460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai *commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;

c) i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto della testata.

---

461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli *articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, nonché all'*articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni, e all'*articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112*, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta [(181)].

(181) Vedi, anche, il *comma 128 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine previsto dal presente comma vedi il *comma 2 dell'art. 10, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*.

462. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 649*, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

463. Per le finalità di cui all'*articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62*, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'*articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001*, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

465. Al *comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nella misura del 25 per cento. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

467. Nella parte III della tabella *A* allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, al numero 123-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

468. All'*articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo il comma 25-*bis*, è inserito il seguente:

«25-*ter*. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-*bis*, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

---

469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

470. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

---

471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

---

472. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

---

473. Le disposizioni degli *articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli *articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

---

474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. I termini di accertamento di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

---

475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

a) 40 per cento nel 2006;

b) 35 per cento nel 2007;

c) 25 per cento nel 2008.

---

476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al *D.M. 13 aprile 2001, n. 162* del Ministro delle finanze, e al *D.M. 19 aprile 2002, n. 86* del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

477. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del *decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-*octies* e 2-*nonies* del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-*sexies* e 2-*septies* del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

---

478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

---

479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

---

480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

---

481. All'*articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-*ter*. I soggetti non residenti di cui al comma 2-*bis* nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-*bis*, residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

---

482. [Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla *legge 24 dicembre 1908, n. 783*, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al *regio decreto 17 giugno 1909, n. 454*, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali

dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera *b*), sia inferiore a quattrocentomila euro;

e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al *decreto legislativo n. 42 del 2004* sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al *decreto legislativo n. 42 del 2004*, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione] (182).

---

(182) Comma abrogato dal *comma 264 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

483. All'*articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati (183).

---

(183) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

---

484. È abrogato l'*articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei *commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12* del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487 (184).

---

(184) Sull'applicabilità della proroga prevista dal presente comma vedi il comma 7-*ter* dell'*art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno (185).

---

(185) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in

vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione [(186)].

---

(186) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione [(187)].

---

(187) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.

---

490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491 (188).

(188) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 gennaio 2008, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2008, n. 4, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo.

493. Fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'*articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 aprile 2003, n. 83*.

494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano (189).

(189) Periodo aggiunto dal *comma 709 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

495. Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il

notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia (190).

---

(190) Comma così modificato prima dal *comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal *comma 310 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Con *Provv. 12 gennaio 2007* (Gazz.Uff. 24 gennaio 2007, n. 19) è stato approvato il modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari previsto dal presente comma.

---

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera *d*), ultimo periodo, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986*, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuitc. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento (191).

---

(191) Comma così modificato prima dal *comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e poi dal *comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il comma 23 del citato articolo 35.

---

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli *articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986*. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica

la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo *decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986* (192).

---

(192) Comma così modificato dal *comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*. Vedi, anche, il comma 23 dello stesso articolo 35.

---

499. [È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive] (193).

---

(193) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

500. [Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale

periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004] (194).

---

(194) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

501. [La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente] (195).

---

(195) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

502. [La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli *articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 52 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in

corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente [196].

---

(196) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

503. [L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta] [197].

---

(197) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

504. [Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'*articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata] [198].

---

(198) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37*, *D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

505. [Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni] (199).

---

(199) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37*, *D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

506. [In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri] (200).

---

(200) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37*, *D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

507. [L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), primo periodo, e secondo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, e all'*articolo 55, secondo comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera *a*), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a*), e 505, lettera *c*), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli *articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11* del *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*] (201).

---

(201) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

508. [Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli *articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11* del *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a*), e 505, lettera *c*), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi] (202).

---

(202) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

509. [Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, nonché le modalità di adesione] (203).

---

(203) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

510. [Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501] (204).

---

(204) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

511. [Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento] (205).

(205) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

512. [L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato] (206).

(206) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

513. [L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi] (207).

(207) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

514. [Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo

definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*] (208).

---

(208) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

515. [Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*), del *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*] (209).

---

(209) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

516. [L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni] (210).

---

(210) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

517. [La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli *articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e 52 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al

contraddittorio di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato *decreto legislativo n. 218 del 1997*] [(211)].

---

(211) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

518. [Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli *articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*] [(212)].

---

(212) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. [I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima] (213).

---

(213) Periodo abrogato dal *comma 51 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.

---

521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».

---

522. Nell'articolo 11-*quater*, comma 2, alinea, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».

---

523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

---

524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*. La finalizzazione di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53*, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'*articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

---

525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

---

526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro

dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

---

527. All'*articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni».

---

528. All'*articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera *a*), e 7».

---

529. All'*articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera *a*) o *b*), del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni».

---

530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972*, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (214);

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera *a*);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco (215).

---

(214) Lettera così modificata dall'*art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

(215) Lettera così modificata dall'*art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

---

531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate (216).

---

(216) Comma così modificato dall'*art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972*, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

---

533. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972*, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati (217).

---

(217) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 17 maggio 2006*. Vedi, anche, l'*art. 39-sexies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, aggiunto dal *comma 84 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

534. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

535. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa (218)] (219).

(218) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 15 marzo 2006*.

(219) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

536. [I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (220)] (221).

(220) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provv. 7 febbraio 2006* e il *D.Dirett. 15 marzo 2006*.

(221) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

537. [In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna

violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [222]] [223].

---

(222) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 15 marzo 2006*.

(223) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

538. [La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza [224]] [225].

---

(224) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 15 marzo 2006*.

(225) Comma abrogato dal *comma 51 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

539. All'articolo 4, comma 4-*ter*, della *legge 13 dicembre 1989, n. 401*, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

---

540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi

da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

---

541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

---

542. All'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

---

543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

---

544. All'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'*articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-*ter*. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-*quater*. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*».

---

545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-*bis* della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

---

546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza

dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

---

547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

---

548. Dopo l'articolo 14-*bis* del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*ter*. - (*Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito*). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 14-*quater*. - (*Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici*). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a

titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al *D.M. 3 settembre 1999, n. 321* del Ministro delle finanze.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-*ter*, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-*quinquies*. - (*Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-*ter* e 14-*quater* possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-*ter* e 14-*quater* si applicano le disposizioni in materia di IVA» (226).

---

(226) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 30 gennaio 2006*.

---

549. All'*articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2003, n. 200*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».

---

550. Il *secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare».

---

551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'*articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825*, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'*articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

---

552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

---

553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 266* (227).

(227) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il *comma 16 dell'art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, come modificato dalla relativa legge di conversione e sostituito dall'*art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, n. 173*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le

comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze (228).

---

(228) Comma così sostituito dal *comma 1293 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Vedi, anche, il *comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96*.

---

557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, di recepimento della *direttiva 2003/4/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui all'*articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento (229).

---

(229) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 maggio 2006*.

---

558. All'*articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma».

---

559. All'*articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».

---

560. Il comma 3-*bis* dell'*articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-*bis* dell'*articolo 87*

del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

---

561. All'*articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426*, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-quaterdecies*), sono aggiunte le seguenti:

«*p-quinquiesdecies*) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679*;

p-sexiesdecies) aree di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».

---

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

---

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'*articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466*, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità [(230)].

---

(230) Vedi, anche, l'*art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159* e il *comma 105 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative [(231)].

---

(231) Vedi, anche, l'*art. 34, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159* e il *comma 105 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

---

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti [(232)].

---

(232) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243*.

---

566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite «*Atmospheric Brown Cloud*» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al *decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182*, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

---

567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'*articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

---

568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della *legge 9 luglio 1990, n. 185*, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati [(233)].

---

(233) Vedi, anche, il *D.M. 29 dicembre 2006*.

569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità [(234)].

---

(234) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 dicembre 2006*.

---

570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni.

---

571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

---

572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'*articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e dall'*articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a

consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'*articolo 18 della direttiva 2002/21/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro (235).

---

(235) Vedi, anche, l'*art. 8, D.M. 3 agosto 2007*.

---

573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

---

574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-*ter*, della *legge 7 agosto 1990, n. 250*, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 250*, all'*articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni, e

all'*articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112*, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

---

575. Il comma 2 dell'articolo 11-*quaterdecies* del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-*bis*, comma 1, del medesimo *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, dopo le parole: «222 milioni per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5 milioni per l'anno 2006».

---

576. All'*articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».

---

577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

---

578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53*, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al *comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo periodo, del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, è soppresso.

---

579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

---

580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la *legge 15 luglio 2003, n. 189*, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica [(236)].

(236) Per l'incremento del contributo di cui al presente comma vedi il *comma 1298 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296* e il *comma 568 dell'art. 2*, *L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'*articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al *decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'*articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [237].

---

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni.

---

587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni.

---

588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

---

589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a

trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo (238).

---

(238) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (239).

---

(239) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

591. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (240).

(240) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 88 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-*quater* della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni.

593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*.

594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'*articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla *legge 29 marzo 2001, n. 137*.

595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

---

596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità [(241)].

---

(241) Vedi, anche, il *comma 1133 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

---

597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [(242)].

---

(242) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

598. I princìpi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della *legge 8 agosto 1977, n. 513*;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno (243).

---

(243) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

599. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal *decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni (244).

---

(244) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili (245).

(245) La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 marzo 2007, n. 94 (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

---

601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, introdotto dall'*articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362*, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

---

602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella *C* allegata alla presente legge.

---

603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella *D* allegata alla presente legge.

---

604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella *E* allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

---

605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

---

606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella *F*, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

---

607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

---

608. In applicazione dell'*articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Elenco 1

(Articolo 1, comma 6)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

	2006	2007	2008
		(migliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze			
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	18.842	19.777	20.042
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	98.444	102.269	105.330
2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.7.5 - Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1 - Commissariati di governo	194	200	206
Ministero delle attività produttive			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9 - Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1 - Pari opportunità	6.150	6.192	6.275
9.1.2.2 - Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334
Ministero della giustizia			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633

3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 - Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 - Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221
6.1.1.1 - Uffici centrali	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 - Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	234	2.500	8.505
6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 - Uffici centrali	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 - Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 - Uffici centrali	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	108	108	109
20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1 - Uffici centrali	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1 - Uffici centrali	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5 - Interventi diversi	732	752	777
4.1.1.1 - Uffici centrali	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1 - Uffici regionali	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2 - Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1 - Uffici regionali	1.161	1.192	1.232
8.1.1.2 - Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1 - Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1 - Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1 - Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1 - Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2 - Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1 - Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2 - Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1 - Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3 - Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1 - Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2 - Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1 - Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2 - Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1 - Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2 - Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1 - Uffici regionali	493	506	523

18.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1 - Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2 - Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1 - Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2 - Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1 - Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2 - Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008
22.1.1.1 - Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 - Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 - Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 - Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 - Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 - Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377
Ministero dell'interno			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775
2.1.2.7 - Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 - Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	258	2.469	2.551
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	56.295	55.338	53.658
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	530	544	563
Ministero delle comunicazioni			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	142	146	151
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633
Ministero della difesa			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	860	883	913

2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	149.044	153.072	158.165
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	111.831	114.861	118.685
3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento	16.994	17.452	18.031
3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	327.523	335.161	344.814
3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 - Interventi diversi	-	-	-
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 - Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 - Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	22.966	23.831	24.924
6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	350	357	365
6.1.1.3 - Formazione e addestramento	33.343	34.259	35.417
6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	128.877	133.309	138.909
6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 - Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936
Ministero delle politiche agricole e forestali			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882
Ministero per i beni e le attività culturali			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163
Ministero della salute			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 - Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 - Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

Elenco 2

(Articolo 1, comma 13)

RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI

DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI

	2006	2007	2008
		(migliaia di euro)	
Ministero dell'economia e delle finanze			
1.2.3.1 - Informatica di servizio	2.080	2.139	2.199
1.2.3.2 - Beni mobili	312	321	330
2.2.3.1 - Informatica di servizio	41.347	42.514	43.709
2.2.3.2 - Beni mobili	1.851	1.904	1.957
3.2.3.40 - Beni mobili	46	47	48
3.2.3.5 - Informatica di servizio	5.337	5.486	5.568
4.2.3.18 - Beni mobili	1.283	1.319	1.356
4.2.3.2 - Informatica di servizio	32.779	33.704	34.652
5.2.3.14 - Informatica di servizio	1.072	1.083	1.114
5.2.3.15 - Beni mobili	158	162	167
6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1.238	1.273	1.309
6.2.3.2 - Informatica di servizio	20.463	21.040	21.632
6.2.3.3 - Beni mobili	305	313	322
9.2.10.2 - Informatica di servizio	1.317	1.354	1.392
9.2.3.1 - Beni mobili	527	542	557
12.2.3.1 - Beni mobili	1	1	1
Ministero delle attività produttive			
1.2.3.1 - Informatica di servizio	424	432	440
1.2.3.2 - Beni mobili	81	84	86
2.2.3.1 - Informatica di servizio	743	756	768
2.2.3.2 - Beni mobili	215	221	228
3.2.3.1 - Ricerca scientifica	502	516	531
3.2.3.12 - Proprietà industriale	10.873	10.961	11.053
3.2.3.2 - Informatica di servizio	671	683	695
3.2.3.9 - Beni mobili	118	121	124
4.2.3.1 - Informatica di servizio	97	99	100
4.2.3.6 - Beni mobili	48	49	51
5.2.3.1 - Informatica di servizio	404	412	420
5.2.3.4 - Beni mobili	73	75	76
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
1.2.3.1 - Informatica di servizio	51	52	54
1.2.3.2 - Beni mobili	65	67	69
2.2.3.1 - Beni mobili	3	3	3
3.2.3.3 - Beni mobili	10	10	10
4.2.3.1 - Beni mobili	3	4	4
5.2.3.1 - Beni mobili	2	2	2
6.2.3.2 - Beni mobili	3	3	3
7.2.3.1 - Beni mobili	9	9	9
8.2.3.1 - Beni mobili	3	4	4
9.2.3.1 - Beni mobili	18	19	19

10.2.3.3 - Beni mobili	17	17	18
11.2.3.2 - Beni mobili	22	22	23
12.2.3.1 - Informatica di servizio	5.678	5.839	6.003
12.2.3.2 - Beni mobili	11	11	11
13.2.3.1 - Beni mobili	1.282	1.318	1.355
14.2.3.1 - Beni mobili	19	19	20
15.2.3.1 - Beni mobili	6	6	6
Ministero della giustizia			
1.2.3.2 - Beni mobili	223	230	236
2.2.3.3 - Beni mobili	267	275	282
3.2.3.2 - Attrezzature e impianti	40.102	40.272	40.446
3.2.3.3 - Informatica di servizio	26.943	27.639	28.348
3.2.3.4 - Beni mobili	463	476	489
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti	1.394	1.433	1.474
5.2.3.3 - Beni mobili	27	28	29
Ministero degli affari esteri			
1.2.3.1 - Beni mobili	37	37	38
2.2.3.3 - Beni mobili	24	25	25
3.2.3.1 - Beni mobili	14	14	14
4.2.3.2 - Beni mobili	10	10	10
5.2.3.1 - Beni mobili	39	40	40
6.2.3.2 - Beni mobili	44	44	45
7.2.3.1 - Beni mobili	11	11	11
8.2.3.1 - Beni mobili	941	949	957
8.2.3.2 - Informatica di servizio	4.531	4.567	4.605
10.2.3.1 - Beni mobili	489	493	497
11.2.3.1 - Beni mobili	30	30	30
12.2.3.1 - Beni mobili	15	15	16
13.2.3.1 - Beni mobili	15	15	16
14.2.3.1 - Beni mobili	3	3	3
15.2.3.1 - Beni mobili	11	11	11
16.2.3.1 - Beni mobili	5	5	6
17.2.3.1 - Beni mobili	5	5	6
18.2.3.1 - Beni mobili	5	5	6
19.2.3.1 - Beni mobili	5	5	6
20.2.3.1 - Beni mobili	11	11	11
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
1.2.3.1 - Beni mobili	211	217	224
2.2.3.1 - Beni mobili	278	286	294
2.2.3.3 - Strutture scolastiche	62	63	65
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.496	2.566	2.638
3.2.3.3 - Beni mobili	822	845	869
4.2.3.1 - Beni mobili	196	201	207
7.2.3.3 - Beni mobili	69	71	73
8.2.3.3 - Beni mobili	48	50	51
9.2.3.3 - Beni mobili	26	26	27
10.2.3.3 - Beni mobili	44	45	46
11.2.3.3 - Beni mobili	53	55	56
12.2.3.3 - Beni mobili	24	25	26
13.2.3.3 - Beni mobili	58	60	62
14.2.3.3 - Beni mobili	16	16	17
15.2.3.2 - Beni mobili	58	60	61
16.2.3.3 - Beni mobili	26	26	27
17.2.3.3 - Beni mobili	16	16	17
18.2.3.3 - Beni mobili	26	26	27
19.2.3.3 - Beni mobili	37	38	39
20.2.3.3 - Beni mobili	61	62	64
21.2.3.4 - Beni mobili	16	16	17
22.2.3.4 - Beni mobili	34	35	36
23.2.3.4 - Beni mobili	27	28	28
24.2.3.4 - Beni mobili	57	59	60

Ministero dell'interno

1.2.3.1 - Beni mobili	127	130	134
2.2.3.1 - Informatica di servizio	7.930	8.153	8.383
2.2.3.3 - Beni mobili	2.911	2.993	3.078

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili	49	51	52
2.2.3.14 - Beni mobili	127	130	134
3.2.3.6 - Beni mobili	102	104	107
4.2.3.17 - Beni mobili	48	50	51
5.2.3.10 - Beni mobili	99	102	105
6.2.3.7 - Beni mobili	266	274	281
7.2.3.1 - Informatica di servizio	269	276	284
7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	199	204	210
7.2.3.5 - Beni mobili	74	76	78

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio	30	31	32
1.2.3.2 - Beni mobili	67	69	71
2.2.3.1 - Ricerca scientifica	82	84	86
2.2.3.10 - Beni mobili	746	767	789
2.2.3.2 - Informatica di servizio	41.245	41.268	38.953
3.2.3.1 - Edilizia di servizio	212.822	216.322	221.439
3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici	4.018	4.092	4.167
3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale	459	472	486
3.2.3.24 - Beni mobili	129	132	136
3.2.3.25 - Informatica di servizio	34	35	36
4.2.3.11 - Beni mobili	41	42	43
4.2.3.3 - Opere marittime e portuali	253.051	258.137	263.225
4.2.3.4 - Informatica di servizio	42	43	44
5.2.3.1 - Edilizia di servizio	5.247	5.395	5.547
5.2.3.13 - Beni mobili	333	343	352
5.2.3.14 - Opere varie	6.083	6.198	4.316
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti	208	214	220
5.2.3.3 - Informatica di servizio	1.052	1.081	1.112
7.2.3.1 - Beni mobili	42	42	43
7.2.3.2 - Informatica di servizio	40	41	42

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili	43	44	45
2.2.3.2 - Beni mobili	17	18	18
3.2.3.1 - Beni mobili	9	9	9
4.2.3.2 - Beni mobili	9	9	9
5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche	2.175	2.236	2.299
5.2.3.2 - Beni mobili	12	13	13
6.2.3.1 - Beni mobili	9	9	10
7.2.3.2 - Beni mobili	9	9	9
7.2.3.3 - Ricerca scientifica	2.160	2.221	2.283
8.2.3.1 - Informatica di servizio	2.387	870	894
8.2.3.2 - Beni mobili	287	295	303

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca	69.000	69.000	69.000
1.2.3.2 - Informatica di servizio	43	45	46
2.2.3.1 - Informatica di servizio	27	28	29
3.2.3.3 - Informatica di servizio	4.676	4.807	4.943
3.2.3.4 - Attrezzature e impianti	1.276.802	1.300.456	1.324.792
3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento	95.348	98.038	100.795
3.2.3.7 - Edilizia di servizio	6	6	6
4.2.3.1 - Informatica di servizio	12.720	13.079	13.446
5.2.3.1 - Informatica di servizio	1.208	1.242	1.277

6.2.3.1 - Informatica di servizio	6.087	6.259	6.435
Ministero delle politiche agricole e forestali			
1.2.3.1 - Beni mobili	31	31	32
2.2.3.8 - Beni mobili	35	36	37
3.2.3.6 - Beni mobili	86	89	91
3.2.3.8 - Informatica di servizio	4	4	4
4.2.3.3 - Beni mobili	89	92	94
4.2.3.5 - Informatica di servizio	10	10	11
Ministero per i beni e le attività culturali			
1.2.3.1 - Informatica di servizio	121	125	128
1.2.3.4 - Beni mobili	50	51	53
2.2.3.1 - Informatica di servizio	537	552	568
2.2.3.8 - Beni mobili	117	120	124
3.2.3.11 - Beni mobili	105	108	111
4.2.3.2 - Informatica di servizio	489	502	517
4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale	13.984	789	694
4.2.3.8 - Beni mobili	274	282	290
5.2.3.2 - Informatica di servizio	22	23	24
5.2.3.8 - Beni mobili	30	31	32
Ministero della salute			
1.2.3.2 - Beni mobili	40	41	42
2.2.3.1 - Beni mobili	129	133	137
2.2.3.4 - Informatica di servizio	631	649	667
3.2.3.1 - Beni mobili	195	201	206
4.2.3.1 - Beni mobili	129	133	137

Elenco 3

(Articolo 1, comma 15)

RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
		(migliaia di euro)	
ECONOMIA E FINANZE	1.983.949	1.997.344	2.070.642
3.1.2.4 - *Poste italiane*	182.604	189.654	219.646
Legge n. 416 del 1981, articolo 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	22.574	22.574	22.760
Legge n. 778 del 1985, articolo 2: contributo straordinario all'Istituto postelegrafonici	8.107	8.107	8.173

Legge n. 515 del 1993, articolo 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	10.923	10.923	11.013
Legge n. 449/1997, articolo 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - *Ferrovie dello Stato*	1.325.823	1.325.823	1.336.732
Legge n. 740/1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA	1.324.002	1.324.002	1.334.896
Legge n. 166/2002, articolo 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali	1.821	1.821	1.836
3.1.2.17 - *Contributi ad enti ed altri organismi*	4.935	4.230	4.265
Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse	4.230	4.230	4.265
Legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), articolo 4, comma 215: finanziamento agli investimenti	705	-	-
3.1.2.43 - *Contratti di programma*	188.587	188.587	190.139
Legge n. 449/1997, articolo 53, comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica	118.087	118.087	119.059
Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa	70.500	70.500	71.080
3.1.2.45 - *ANAS*	282.000	289.050	319.860
Decreto Legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a.	282.000	289.050	319.860
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - *Istituto di promozione industriale*	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale	17.625	17.625	17.770
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
3.1.2.1 - *Occupazione*	23.667	23.667	23.861
Legge n. 537/1993, articolo 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione	23.667	23.667	23.861
9.1.2.2 - *Occupazione*	3.495	3.495	3.524
Legge n. 266/1997, articolo 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa	3.495	3.495	3.524
14.1.2.1 - *Pari opportunità*	3.277	3.277	3.304
Legge n. 125/1991, articolo 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	3.277	3.277	3.304
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	-	378.047	383.953

2.1.5.5 - *Scuole non statali*	-	200.676	202.327
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	200.676	202.327
3.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	725	745
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	725	745
7.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	36.022	36.318
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	36.022	36.318
8.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	10.492	10.786
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	10.492	10.786
9.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	4.772	4.906
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	4.772	4.906
10.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	20.971	21.558
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	20.971	21.558
11.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	13.854	14.242
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	13.854	14.242
12.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	3.187	3.277
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	3.187	3.277
13.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	8.813	9.060
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	8.813	9.060
14.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	1.395	1.434
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	1.395	1.434
15.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	18.050	18.555
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	18.050	18.555
16.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	2.417	2.485
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	2.417	2.485
17.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	524	539
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	524	539
18.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	2.468	2.537
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	2.468	2.537
19.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	10.852	11.155
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	10.852	11.155
20.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	25.031	25.732
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	25.031	25.732
21.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	915	941
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	915	941
22.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	8.250	8.481

Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	8.250	8.481
23.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	3.550	3.650
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	3.550	3.650
24.1.2.1 - *Scuole non statali*	-	5.083	5.225
Legge n. 62/2000: contributi alle scuole non statali	-	5.083	5.225
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
4.1.2.2 - *Società di servizi marittimi*	128.239	128.239	129.294
Legge n. 169/1975, articolo 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale	109.275	109.275	110.174
Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi	18.964	18.964	19.120
4.1.2.5 - *Trasporti in gestione diretta ed in concessione*	18.751	18.751	18.905
Regio decreto n. 1447/1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili	18.751	18.751	18.905
5.1.2.1 - *Trasporti in gestione diretta ed in concessione*	84.516	84.567	85.313
Regio decreto n. 1447/1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili	69.314	69.314	69.884
Regio decreto-legge n. 1121/1938 convertito dalla legge n. 58/1939, articolo 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata	2.543	2.594	2.666
Legge n. 1221/1952, articolo 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione	12.659	12.659	12.763
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
2.1.2.7 - *Pesca*	9.870	3.525	
Decreto-legge n. 16/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2004, articolo 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche	6.345	-	-
Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), articolo 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca	3.525	3.525	-
3.1.2.1 - *Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo*	17.854	18.211	18.721

Legge n. 499/1999, articolo 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	17.854	18.211	18.721
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.402	2.403	2.423
3.1.2.2 - *Editoria libraria*	2.402	2.403	2.423
Legge n. 1010/1969, articolo 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero	182	182	183
Decreto-legge n. 657/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5/1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente	36	37	38
Legge n. 67/1987, articolo 18: pubblicazioni di elevato valore culturale	1.456	1.456	1.468
Legge n. 62/2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale	728	728	734
TOTALE	2.293.645	2.679.151	2.757.710

Elenco 4

(Articolo 1, comma 74)

ENTRATE TRIBUTARIE

1.1.1 - *IRE*

1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.2 - *IRES*

1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.3 - *ILOR*

1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.4 - *Imposte sostitutive*

1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.5 - *Ritenute a titolo di imposta definitiva*

1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.7 - *Altri introiti diretti*

1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.8 - *IVA su scambi interni e intracomunitari*

1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.10 - *Lotto, lotterie ed altre attività di gioco*

1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.11 - *IVA su importazioni*

1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.12 - *Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine*

1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.13 - *Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti*

1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.14 - *Imposte sui generi di monopolio*

1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.15 - *Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato*

1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

1.1.20 - *Altri tributi indiretti*

1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1.2.5 - *Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

Allegato 1

(Articolo 1, comma 607)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

(articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge n. 468/1978)

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
		(importi in migliaia di euro)			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1. *Legge 3 giugno 1999, n. 157*, e *legge 26* luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici	-	40.000	40.000	40.000	P
2. *Decreto del Presidente della Repubblica 23* dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra	-	65.000	65.000	65.000	P
3. *Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2* (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000	P
4. *Legge 10 dicembre 1993, n. 515* (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste	22.500	22.500	-	-	2006
5. *Legge 5 agosto 1981, n. 416* (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97 - '99.	18.069	18.069	-	-	2006
6. *Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni,					

	dalla *legge 29*					
	gennaio 1994, n. 71, articolo 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - IPOST	10.000	10.000	-	60.000	P
7.	*Legge 15 marzo 1986, n. 81* (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè	12.000	112.000	-	-	2006
8.	*Legge 11 marzo 1988, n. 67* (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - agevolazioni tariffarie postali	10.700	10.700	-	-	2006
9.	*Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56* (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA	767.829	767.829	-	-	2006
10.	*Legge 15 marzo 1997, n. 59* (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo	116.611	116.611	100.000	100.000	2008
	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1.	*Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 19 e 20, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33* (7.1.2.3 - cap. 3525) - Agevolazioni a familiari di persone con *handicap*	37.829	37.829	-	-	2006
2.	*Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20*					
	dicembre 1996, n. 640, articolo 1, e *legge 28*					
	dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	-	2006
3.	*Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11*					
	agosto 1972, n. 485, articolo 23-*bis* (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle					

	pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	-	2006
4.	*Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37* (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi	266.032	266.032	-	-	2006
5.	*Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1°* giugno 1991, n. 166, articolo 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	-	2006
6.	*Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 4,* commi 17 e 21, e *legge 23 dicembre 1998, n.* 448, articolo 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			603.000	200.000	200.000	
1.	*Decreto del Presidente della Repubblica 30* maggio 2002, n. 115, articolo 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	200.000	2008
MINISTERO DELL'INTERNO			377.808	90.939	90.939	
1.	*Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 64* (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate IC1)	286.870	377.808	90.939	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			327	162	162	
1.	*Legge 27 ottobre 1988, n. 488*					

(4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza continua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2. *Legge 24 ottobre 1980, n. 743* (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		29.900	-	-	
1. *Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2* (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE		80.000	80.000	80.000	
1. *Legge 25 febbraio 1992, n. 210* (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati	-	80.000	80.000	80.000	P
TOTALE		2.711.644	696.101	756.101	

P onere permanente

Allegato 2

(Articolo 1, comma 608)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008

			(in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze			
Incentivi alle imprese	18.223.000	18.223.000	15.223.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12,			
comma 2	15.223.000	15.223.000	15.223.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi ottavo e nono	3.000.000	3.000.000	-
TOTALE	18.223.000	18.223.000	15.223.000
Ministero della giustizia			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 2002, n. 259*	12.458.000	-	-
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Università e ricerca	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria	90.000.000	-	-
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8	90.000.000	-	-
TOTALE	184.175.915	94.175.915	94.175.915
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
Difesa del suolo e tutela ambientale	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 2,			
commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371	1.549.371	1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267, articolo 1,* comma 2, e *legge 30 dicembre 2004, n.* 311	30.000.000	-	-
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre* 1993, n. 493, articolo 12; e *legge 24* dicembre 2003, n. 350	120.000.000	-	-
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*	20.000.000	-	-
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e *legge* 30 dicembre 2004, n. 311	8.607.000	-	-
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4	11.000.000	-	-
Legge 31 luglio 2002, n. 179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla *legge* 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	-	-
TOTALE	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Ministero della difesa			
Ricerca scientifica	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	69.000.000	69.000.000	69.000.000

TOTALE	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali			
Agricoltura, foresta e pesca	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, articolo 2 *Legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18,*	6.870.908	6.870.908	6.870.908
quarto comma	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 4	123.208.000	15.600.000	-
TOTALE	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Ministero per i beni e le attività culturali			
Patrimonio culturale	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 46, comma 1	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, articolo 3,			
comma 1	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, articolo 3, comma 1	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83	46.568.535	46.568.535	46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE	188.742.376	188.742.376	188.742.376

(Articolo 1, comma 609)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE

PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(*Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978*)

	2006	2007	2008
	(*importi in milioni di euro*)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	10.548	6.895	6.809
Pubblico impiego	1.306	1.543	1.544
Eccedenze di spesa	2.289	696	756
Missioni di pace	1.000	0	0
Spesa sociale	1.673	1.018	1.030
Riduzione costo lavoro	1.996	2.429	2.518
Bonus figli	696	0	0
Fondo utilizzo giacenze tesoreria	320	0	0
LSU scuola	370	370	370
Altri interventi	896	837	589
Effetti indotti	2	2	2
Tabella « *A*»	23	0	0
Tabella « *C*»	80	0	0
Minori entrate correnti			
Articolato:	977	742	459
Sgravi fiscali	977	742	459
Totale oneri da coprire	11.627	7.637	7.268
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	10.548	6.895	6.809
Pubblico impiego	1.306	1.543	1.544
2) MEZZI DI COPERTURA			

Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	7.975	5.101	4.623
Interventi vari	3.763	1.779	1.469
Rivalutazioni	912	34	37
Ammortamenti energia	790	877	877
Cessioni fabbricati	500	468	482
Programmazione fiscale e adeguamento	1.930	990	990
Effetti indotti	79	953	769
Riduzione spese correnti			
Articolato:	3.344	3.591	3.404
Pubblico impiego	7	7	7
Spese PA	1.644	1.693	1.579
Disposizioni per enti locali	70	55	55
Trasferimenti imprese	960	1.121	1.121
Altri interventi	511	560	487
Effetti indotti (effetto netto)	153	155	155
Tabella « *A*»	0	79	89
Tabella « *C*»	0	252	266
Decreto-legge n. 203/2005	7.453	7.830	8.018
Quota D.L. n. 203/2005 utilizzata a copertura spesa c/capitale	47	277	402
Totale mezzi di copertura	18.771	16.773	16.312
Differenza	7.144	9.135	9.043
Miglioramento risparmio pubblico a LV (compreso em. DLB)	4.281	10.839	20.474
Margine	11.425	19.974	29.517

Bilancio dello stato: regolazioni contabili e debitorie

(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2005		INIZIALI 2006		2007	2008
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	24.349	24.349	24.349	24.364	24.364	24.364
Rimborsi IVA	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	33.250	33.250	27.835	27.835	27.514	27.514
Rimborsi IVA (compresi i pregressi)	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personale Forze armate e di polizia	40	40	0	0	0	0
Spese di giustizia	365	365	0	0	0	0
Regolazione concessionari riscossione	4	4	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Rimborso INAIL	35	35	0	0	0	0
Ammassi agricoli	7	7	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	473	473	0	0	0	0
Fitto locali Polizia di Stato	171	171	171	171	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	150	150	150	150	0	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.528	1.528	0	0	0	0
Comm.liq. indennità buonuscita Poste	52	52	0	0	0	0
INPS invalidi civili	546	546	0	0	0	0
CONI servizi spa	68	68	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	2.312	2.312	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.101	2.196	101	101	26	0
Disavanzi USL	2.000	2.000	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	0
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	0	0
Chiusura sospeso difesa	0	95	0	0	0	0
TOTALE SPESA	35.351	35.446	27.936	27.936	27.540	27.514

LEGGE FINANZIARIA						
SPESA CORRENTE						
Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)			1.102	1.102		
SPESE DI GIUSTIZIA (*Eccedenza di spesa*)			403	403		
SPESA IN CONTO CAPITALE						
DISAVANZI SANITÀ			2.000	2.000		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	35.351	35.446	31.441	31.441	27.540	27.514

Tabella *A*

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

(Omissis)

Tabella *B*

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

(Omissis)

Tabella *C*

Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria

(Omissis)

Tabella *D*

Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale

(Omissis)

Tabella *E* (246)

Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte

(Omissis)

---

(246) La tabella *E* è stata modificata dall'*art. 5-quater*, *D.L. 5 dicembre 2005, n. 250*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Tabella *F*

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(Omissis)